



All'albo di Istituto di tutte le sedi
Sul sito web della scuola

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998 e successive
modifiche e integrazioni - DPR n. 235/2007 e Nota 31/07/2008)**

La redazione del regolamento di disciplina dell'Istituto è ispirata al principio fondamentale della finalità educativa e non solo punitiva della sanzione ed alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (D.P.R. n. 249/1998, art. 4, comma 3). La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Articolo 1

Ogni violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 e del D.P.R. n. 235/2007 configura mancanza disciplinare e precisamente:

1. frequenza irregolare e assolvimento non assoluto degli impegni di studio;
2. non rispetto, anche formale, nei confronti del capo d' istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni;
3. comportamento, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri non corretto e non coerente con la scuola, intesa come luogo di formazione e di educazione e come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale improntata ai valori democratici e la cui vita si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco;
4. non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della scuola;
5. utilizzo non corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
6. produzione di danni al patrimonio della scuola;
7. non condivisione della responsabilità di rendere accogliente l' ambiente scolastico.

Articolo 2

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

- a. ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe (docente)
- b. ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia;
- c. risarcimento danni (docenti);
- d. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni (D.P.R. n. 249/1998, art. 4 comma 7; D.P.R. n. 235/2007, art. 4 comma 8) (Consiglio di Classe);
- e. allontanamento superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 235/2007, art. 4 comma 9) (Consiglio d'Istituto);
- f. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (D.P.R. 235/2007, art. 4 comma 9bis) (Consiglio d'Istituto);
- g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (D.P.R. n. 235/2007, art. 4 comma 9bis e 9ter) (Consiglio d'Istituto)



Le sanzioni sono da applicare in caso di violazioni del Regolamento d'Istituto o altro tipo di mancanza, negligenza o reato. Devono specificare in maniera chiara le motivazioni necessarie all'irrogazione delle stesse (L. 241/1990, art. 3). Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate alla riparazione del danno.

Articolo 3

La violazione lieve dei doveri di cui all'art 3 citato, apprezzata come tale da chi ha responsabilità educativa (dirigente scolastico e/o docenti), comporta la sanzione dell'ammonizione scritta.

Articolo 4

La reiterazione della medesima violazione lieve o il succedersi in capo allo stesso studente di più violazioni lievi può comportare, su iniziativa del dirigente scolastico e di uno o più docenti, l'invio di una lettera scritta di comunicazione alla famiglia o l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra 1 e 5 giorni da parte del Consiglio di Classe.

Articolo 5

La violazione grave dei doveri di cui all'art. 3, la commissione di un reato o il pericolo per l'incolumità delle persone possono condurre il Consiglio di Classe all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.

Articolo 6

Prima di addivenire all'irrogazione da parte di un docente della sanzione di cui all'art. 3 del presente regolamento, il docente può, valutata la fattispecie, ammonire oralmente l'alunno.

Articolo 7

L'irrogazione dell'ammonizione scritta prevista dall'art. 3 è preceduta dalla richiesta, rivolta all'alunno da parte del dirigente scolastico o del docente, di giustificazioni rispetto ai comportamenti sanzionandi; dette giustificazioni – se fornite – dovranno essere contenute nel testo dell'ammonizione annotato sul registro di classe.

La sanzione prevista dall'art.3, se reiterata, sarà portata a conoscenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà con comunicazione scritta (la comunicazione scritta avverrà dopo 3 sanzioni, comminate nello stesso anno scolastico al medesimo alunno e qualora non venga ritenuto attivabile, a giudizio del Consiglio di Classe, il procedimento per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 4 in considerazione della tipologia di mancanza disciplinari rilevate. Sarà cura del coordinatore di classe rilevare la 3^a sanzione subita da un alunno, dandone comunicazione alla segreteria-alunni e al Dirigente scolastico (Preside) affinché venga attivata la procedura di notifica ai genitori o a chi esercita la patria potestà.

Articolo 8

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:



1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto.

L'iniziativa disciplinare di tale natura può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato previsto dal codice penale, verosimilmente e ragionevolmente accaduti, destinati ad essere poi acclarati con sentenza del giudice penale.

Articolo 9

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico vengono comminate dal Consiglio d'Istituto se si presentano congiuntamente e ricorrenti due condizioni:

1. situazioni di recidiva per reati in violazione della dignità della persona o atti di grave violenza oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica durante l'anno in corso.

In entrambi i casi di cui all'art. 8 e all'art. 9 occorre verificare che il numero di giorni per i quali si dispone l'allontanamento non comporti automaticamente l'impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

Articolo 10

Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di studio vengono comminate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi delle fattispecie precedenti.

Articolo 11

Contro la sanzione disciplinare può essere presentato ricorso dagli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'*ORGANO DI GARANZIA INTERNO* (D.P.R. n. 235/2007) che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Se l'alunno è minorenne, la memoria giustificativa deve essere sottoscritta anche dal genitore.

Articolo 12

L'apertura di ogni procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente Scolastico. L'istruttoria prevede la ricezione del rapporto sull'infrazione, l'accertamento dei fatti, l'eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti, la relazione del DS all'organo competente ad irrogare la sanzione.

Articolo 13

Il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica sarà irrogato per la sospensione fino a 15 giorni dal Consiglio di classe a composizione intera, per la sospensione superiore a 15 giorni dal Consiglio d'istituto. Le sedute del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto sono soggette al segreto d'ufficio per tutti i componenti. Gli atti sono riservati; se ne può rilasciare copia solo ai



sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa (L. n. 241 del 7/08/1990 e successive modifiche).

Articolo 14

Delle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica sarà fatta menzione nella pagella nella sezione osservazioni e sul registro generale dei voti. Le suddette sanzioni vengono inoltre inserite nel fascicolo personale dello studente.

Articolo 15

L'Organo di garanzia interno (D.P.R. n. 235/2007) è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Fra i componenti viene eletto un segretario verbalizzatore. Nella prima seduta l'organo opera nella sua composizione perfetta, in seconda convocazione può deliberare anche solo a maggioranza. Le deliberazioni sono valide solo se assunte a maggioranza assoluta: in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentita l'astensione.

Articolo 16

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica con la finalità di condurre l'alunno alla riflessione ed alla rielaborazione critica del proprio operato. (DPR 235/2007, art. 1, comma 5). Gli organi comminanti la sanzione possono proporre alcune possibili attività: attività di volontariato in accordo con enti territoriali, frequenza di corsi su tematiche sociali, percorsi di riflessione con personale iscritto ad albi professionali come educatori, psicologi, assistenti sociali, attività di manutenzione, riordino e ricerca all'interno dell'istituto scolastico.

Articolo 17

Nel caso di irrogazione delle sanzioni, sia in presenza di conversione in attività alternative che non, dovrà essere effettuato almeno un incontro, prima della cessazione degli effetti della sanzione, tra il Dirigente scolastico o un docente da lui incaricato e l'alunno sanzionato e, nel caso di studenti minorenni, anche con la presenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Tale incontro dovrà tendere a favorire lo sviluppo di una dimensione di responsabilità dello studente in ordine ai propri comportamenti e attraverso l'analisi del comportamento sanzionato tenderà a costruire una migliore consapevolezza del proprio ruolo all'interno della comunità scolastica e dei doveri connessi con la partecipazione alla vita della medesima comunità, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 249/1998 e successivi.

Articolo 18

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita al direttore dell'Ufficio scolastico regionale (DPR 235/2007, art. 5 comma 3) che opera una volta sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale. Tale organo dura in carica due anni scolastici; accoglie ricorsi e reclami entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'organo di garanzia interno; verifica la corretta applicazione della normativa; svolge la propria attività esclusivamente sulla base della documentazione acquisita, comprensiva di eventuali memorie prodotte dai ricorrenti o dall'amministrazione; esprime il proprio parere vincolante di legittimità entro il termine



perentorio di 30 giorni; lo invia al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva sui reclami proposti.

Articolo 19

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene pertanto inserito nella Carta dei Servizi a far data dalla delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio d'istituto e, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda al D.P.R n. 249/1998, modificato dal D.P.R. n. 235/2007 (ALLEGATO 1), ed alla nota ministeriale del 31 Luglio 2008 (ALLEGATO 2).

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TABELLA A - DETTAGLIO DELLE VIOLAZIONI LIEVI DEI DOVERI PREVISTI
DALL'ART. 3 D.P.R. N. 249/1998**

Doveri (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come "violazioni lievi"
FREQUENZA REGOLARE - "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevato n. di assenze. ▪ Assenze ingiustificate. ▪ Assenze "strategiche. ▪ Ritardi ed uscite anticipate oltre il consentito (non documentate). ▪ Ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora.
RISPETTO DEGLI ALTRI - "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti. ▪ Interventi inopportuni durante le lezioni. ▪ Interruzioni continue del ritmo delle lezioni. ▪ Non rispetto del materiale altrui. ▪ Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE - "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati. ▪ Lanci di oggetti non contundenti. ▪ Infrazione al divieto di fumare ▪ Infrazione alle norme che regolano il parcheggio. ▪ Utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi simili durante le lezioni.
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE - "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente. ▪ Incisione di banchi/porte. ▪ Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori ecc. ecc. ▪ Scritte su muri, porte e banchi. ▪ Danneggiamento di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza. ▪ Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive.



**TABELLA B - DETTAGLIO DELLE VIOLAZIONI GRAVI DEI DOVERI PREVISTI
DALL'ART. 3 D.P.R. N. 249/1998**

Doveri (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come "violazioni gravi"
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	<ul style="list-style-type: none">▪ Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui * utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui.▪ Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.▪ Furto.▪ Lancio di oggetti contundenti.▪ Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati.▪ Introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe.

* Le presenti tabelle esemplificano la maggiore parte delle tipologie ricorrenti di violazioni disciplinari. In caso di comportamenti non riconducibili a quelli indicati nelle tabelle e comunque in contrasto con i doveri di cui all'art. 3 DPR 249/1998, l'apprezzamento del grado di violazione è rimesso a chi ha la responsabilità educativa ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di disciplina di cui le tabelle costituiscono allegato.